

REGIONE PIEMONTE BU12 26/03/2015

Provincia di Asti

Statuto della Provincia di Asti.

Si rende noto che con la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 03/02/2015 è stato approvato il seguente Statuto della Provincia di Asti e che lo stesso è entrato in vigore il giorno 20/03/2015.

Il Segretario Generale
Livia Scuncio

Allegato



PROVINCIA DI ASTI

STATUTO

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 03/02/2015

In vigore del 20 marzo 2015

Art. 1
(Finalità generali)

1. La Provincia di Asti è l'Ente che esercita funzioni di area vasta, esplica la propria autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica, dalle Leggi, dal presente Statuto, rappresenta la comunità di tutte le persone che vivono sul territorio provinciale, ne cura gli interessi, promuove e coordina l'armonico sviluppo strategico del territorio.
2. Assume, nel rispetto del principio di sussidiarietà, compiti di coordinamento nei confronti dei Comuni e delle Unioni di Comuni, favorendone le migliori forme d'aggregazione e la gestione comune di servizi, promuovendo la loro partecipazione ai fini della programmazione ed attivandosi perché concorrano alla realizzazione degli obiettivi programmatici.
3. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Provincia coopera con gli altri soggetti pubblici e privati, con le organizzazioni sociali locali e del volontariato nazionali ed internazionali; promuove la trasparenza amministrativa e una costante informazione sui propri atti. Persegue l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o da essa coordinati, il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione. Persegue, inoltre, la tutela dei valori ambientali e paesaggistici, la tutela delle minoranze, la tutela delle identità culturali, religiose, linguistiche e sessuali dei cittadini garantendo loro i diritti d'espressione e il diritto di rappresentanza attraverso la promozione economica, il potenziamento ed il riequilibrio delle strutture di servizio e la distribuzione delle risorse sul territorio; promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative che tendano a fare del territorio provinciale una terra di pace al fine di garantire la migliore qualità della vita.
4. La Provincia nell'esercizio della sua autonomia afferma la propria identità storico-culturale.
5. La Provincia promuove il recupero del patrimonio storico, artistico e culturale, dei costumi e delle tradizioni, onde evitarne la perdita e l'alterazione. A tale scopo favorisce, attua e promuove iniziative di studio, di ricerca e di conoscenza.
6. La Provincia promuove il superamento di ogni discriminazione tra i sessi attraverso il riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali nell'esercizio della propria attività e nella composizione degli organi collegiali e negli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti.
7. La Provincia, considera, altresì, il valore della fraternità quale condizione dell'agire politico, nella condivisa consapevolezza che la diversità è una ricchezza e che ogni persona impegnata a perseguire il bene comune è soggetto a cui riconoscere pari dignità e rispetto.

Art. 2
(Sede - Gonfalone)

1. La Provincia ha sede nel Comune Capoluogo.
2. Presso la sede si riuniscono di norma il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, salvo che esigenze diverse ne rendano opportuna la riunione in altre sedi, nell'ambito del territorio provinciale ed eccezionalmente fuori dal suo territorio.
3. La Provincia ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, le cui caratteristiche sono deliberate dal Consiglio Provinciale e riconosciute ai sensi di legge.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere opportunamente autorizzati dal Presidente della Provincia.

Art. 3
(Attribuzioni)

1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di area vasta attribuite o delegate dalle leggi dello Stato e dalla Regione Piemonte, che riguardino l'intera area territoriale provinciale o zone intercomunali di essa.

2. I settori d'intervento, nell'ambito delle competenze definite dalla legge, sono principalmente:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
- g) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio provinciale;
- h) cura delle relazioni istituzionali con le Province e le Regioni anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

Art. 4
(Cooperazione, collaborazione e assistenza tecnico amministrativa
ai Comuni e alle Unioni di Comuni)

1. La Provincia, i Comuni e le Unioni di Comuni comprese nella circoscrizione territoriale possono stipulare convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di programma, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione per:

- a) esercitare in forma congiunta funzioni dei due livelli di governo, mediante l'organizzazione di uffici comuni;
- b) organizzare e coordinare l'esercizio delle rispettive funzioni e per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

2. La Provincia garantisce con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali nonché per la realizzazione di sinergie gestionali nell'esercizio delle funzioni delle Unioni di Comuni.

3. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio provinciale per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.

4. La Provincia, in particolare, può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:

- a) il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;
- b) specifici adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compresi i servizi di pagamento delle retribuzioni;
- c) l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e la cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.

5. La Provincia, previa convenzione, può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni

le funzioni di centrale di committenza ai sensi di legge.

6.La Provincia offre comunque ai Comuni e alle Unioni di Comuni assistenza tecnico - amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.

7.La Provincia promuove il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito provinciale, con specifico riferimento allo sviluppo delle reti a banda larga, all'integrazione delle banche dati, alla gestione coordinata dei siti istituzionali, alla offerta di servizi ai cittadini e alle imprese, alla gestione e conservazione degli archivi su supporto informatico.

8.La Provincia può stipulare forme di cooperazione e collaborazione con Province o altri enti esterni al suo territorio, al fine della gestione integrata di servizi pubblici di comune interesse o comunque connessi e integrati.

9.Può, inoltre, adottare strumenti giuridici e procedure finalizzati a garantire forme di coordinamento tra le attività e le modalità di esercizio delle funzioni di competenza della Provincia e degli enti confinanti.

10.Ove la natura del servizio o della prestazione lo consenta, tali accordi possono prevedere anche il reciproco avvalimento degli uffici, o forme di delega finalizzate a massimizzare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

Art. 5

(Programmazione e pianificazione)

1.Nell'ambito dei principi stabiliti dalle norme dello Stato e della Regione nonché sulla base delle proposte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e in armonia con le linee ed i principi della programmazione regionale, la Provincia adotta i programmi annuali e pluriennali di gestione e di sviluppo provinciale, sia di carattere generale che settoriale.

Art. 6

(Organi)

1.Sono Organi della Provincia il Consiglio Provinciale, il Presidente della Provincia e l'Assemblea dei Sindaci.

Art. 7

(Consiglio Provinciale)

1.Il Consiglio provinciale, organo d'indirizzo e di controllo, esercita le competenze di cui alla legge e quelle espressamente conferite dal presente Statuto. Il Consiglio provinciale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, presentazione e discussione delle proposte, i sistemi di votazione e le cause di decadenza. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno la metà dei Consiglieri in carica. Il regolamento, inoltre, disciplina le forme di garanzia e partecipazione assicurate a tutti i suoi membri.

2.Compete al Consiglio provinciale:

- a) proporre all'Assemblea dei Sindaci lo Statuto;
 - b) approvare i regolamenti per la disciplina delle funzioni di competenza dell'Ente, nonché, su proposta del Presidente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e i servizi;
 - c) approvare piani, programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali, e relative variazioni, e rendiconti di gestione; approvare altresì le loro deroghe e variazioni nonché i pareri da rendere nelle rispettive materie;
 - d) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
 - e) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi; sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
 - f) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi di legge;
 - g) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;
 - h) approvare convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di programma, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione che coinvolgono enti pubblici;
 - i) disciplinare l'istituzione di forme di decentramento e di partecipazione;
 - j) disciplinare l'organizzazione e la gestione dei pubblici servizi;
 - k) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, Consorzi, Società ed Organismi partecipati;
 - l) nominare e designare i rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, Consorzi, Società ed Organismi partecipati nei casi in cui la legge riserva la competenza al Consiglio provinciale;
 - m) indire i referendum;
 - n) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia;
 - o) esercitare ogni altra funzione prevista da leggi e dal presente Statuto.
3. Il Presidente, nel caso di trattazione di argomenti riguardanti specifiche zone o tematiche del territorio, può invitare i Sindaci dei Comuni interessati alle sedute del Consiglio provinciale con diritto di intervento secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
4. Le deliberazioni del Consiglio provinciale sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale e sono pubblicate nelle forme previste dalla legge e dal regolamento.
5. Lo scioglimento del Consiglio provinciale e le dimissioni dalla carica di Consigliere provinciale sono regolamentate dalla legge. Le dimissioni rese con atti separati dai Consiglieri si intendono "contemporaneamente" presentate quando sono protocollate dall'ente nello stesso giorno.
6. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso d'inosservanza dell'obbligo della convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art.8 (Consiglieri Provinciali)

1. L'elezione dei Consiglieri provinciali, la durata in carica, il numero e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Con le modalità stabilite dal regolamento, i Consiglieri provinciali esercitano attività di proposta, indirizzo e controllo ed hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni sulle materie di competenza dell'Ente, proposte ed emendamenti sui provvedimenti in trattazione, come

pure autonome proposte di deliberazione.

3. Un quinto dei Consiglieri provinciali, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, ha diritto di ottenere la convocazione del Consiglio mediante richiesta d'indizione con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Art. 9 (Adunanze consiliari)

1. Le adunanze consiliari sono convocate dal Presidente della Provincia che forma l'ordine del giorno. Il Presidente della Provincia deve convocare il Consiglio provinciale nei modi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento consiliare e comunque entro 20 giorni dalla richiesta dei Consiglieri provinciali.

2. Le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche, salvo quando, su decisione del Presidente della Provincia, debbano essere trattati argomenti suscettibili di nuocere all'onorabilità di persone o nei casi previsti dal Regolamento.

3. Quando ragioni d'interesse generale lo giustificano, il Presidente della Provincia, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri provinciali, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, convoca il Consiglio Provinciale aperto garantendo adeguate modalità di pubblicizzazione.

4. Il Consiglio provinciale può stabilire di essere coadiuvato da Commissioni consiliari Consultive, Permanenti o Speciali, secondo le modalità e nelle forme stabilite dal regolamento consiliare, nonché da Commissioni istituite ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

Art. 10 (Assemblea dei Sindaci)

1. L'Assemblea dei Sindaci, costituita dai Sindaci appartenenti alla provincia, ha poteri propositivi, consultivi e di controllo.

2. L'Assemblea dei Sindaci:

- a) adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio provinciale e le successive modificazioni secondo le modalità stabilite dalla legge;
- b) esprime, secondo le modalità stabilite dalla legge, il parere sullo schema del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione adottati dal Consiglio provinciale;
- c) ha diritto di iniziativa nei confronti del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia;
- d) svolge funzioni consultive in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio provinciale;
- e) può richiedere informazioni al Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia;
- f) può chiedere al Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia di riferire in merito a specifici argomenti.

3. L'Assemblea dei Sindaci assume, fatte salve disposizioni di legge diverse, le decisioni con i voti che rappresentino almeno la metà dei Comuni della provincia.

4. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente della Provincia è tenuto a convocare l'Assemblea dei Sindaci, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Sindaci, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

5. L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

Art. 11
(Commissioni Consultive)

1. Il Consiglio provinciale costituisce Commissioni consultive, formate da amministratori comunali, assegnando alle stesse specifiche materie.
2. I componenti delle Commissioni consultive sono nominati assicurando un'equa rappresentanza di tutto il territorio provinciale.
3. Le Commissioni Consultive, nell'ambito delle materie assegnate, hanno il compito di:
 - a) presentare proposte da sottoporre al Presidente della Provincia o al Consiglio provinciale;
 - b) segnalare al Presidente della Provincia o al Consiglio provinciale particolari problematiche riscontrate fornendo altresì indicazioni utili per la loro soluzione;
 - c) esprimere, su richiesta del Presidente o del Consiglio provinciale, il parere in merito a determinate proposte o iniziative.
4. Il Consiglio provinciale, nell'atto istitutivo delle Commissioni consultive, ne definisce il numero, le materie assegnate, la composizione e il funzionamento.

Art. 12
(Presidente della Provincia)

1. Il Presidente della Provincia è l'Organo responsabile dell'Amministrazione della Provincia.
2. Il Presidente della Provincia:
 - a) convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci;
 - b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - c) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;
 - d) rappresenta la Provincia;
 - e) propone al Consiglio provinciale gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini fissati dalle norme vigenti nomina, designa i rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, Consorzi, Società ed Organismi partecipati o comunque rispetto ai quali è conferito alla Provincia il potere di nomina o designazione nei relativi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
 - g) compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio provinciale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Segretario Generale, del Direttore generale se nominato, dei Dirigenti o degli organi di decentramento.
3. Nell'osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dalla legge, dalle norme del presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ente, il Presidente della Provincia nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione.
4. In caso d'assenza, impedimento, sospensione temporanea il Presidente della Provincia è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vice Presidente della Provincia.
5. La sostituzione di cui al comma precedente ha termine con la cessazione dell'assenza, dell'impedimento o della sospensione del titolare.
6. Le dimissioni del Presidente della Provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti previsti dalla legge e dallo Statuto trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio.
7. Gli atti amministrativi di competenza del Presidente della Provincia assumono la denominazione di "deliberazione", fatta salva eventuale diversa indicazione contenuta in specifiche disposizioni.
8. Il Presidente della Provincia dispone, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, la

trasmissione ai Consiglieri provinciali dell'elenco delle deliberazioni approvate.

9. Il Presidente della Provincia comunica al Consiglio provinciale, nella prima seduta utile, i progetti approvati.

10. Il distintivo del Presidente della Provincia è stabilito dalla legge.

Art. 13

(Vicepresidente della Provincia e Consiglieri provinciali delegati)

1. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente della Provincia stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il Vicepresidente della Provincia decade dalla carica in caso di revoca o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

2. Il Presidente della Provincia può assegnare e revocare deleghe ai Consiglieri provinciali, definendone la natura e l'ambito di operatività. I Consiglieri provinciali esercitano le deleghe ricevute collaborando con il Presidente della Provincia. I Consiglieri delegati altresì sovrintendono, per le materie di rispettiva delega, alla formazione e all'esecuzione degli atti di competenza del Presidente della Provincia e possono relazionarne al Consiglio medesimo nell'ambito della delega ricevuta.

3. Il Presidente della Provincia riunisce i Consiglieri delegati per l'adozione degli atti di propria competenza o per concorrere alla elaborazione di proposte da presentare al Consiglio. Alle predette riunioni possono essere invitati a partecipare il Segretario generale, i Dirigenti o i Responsabili dei servizi interessati.

4. Le deleghe assegnate cessano allo scioglimento del Consiglio provinciale o all'entrata in carica del nuovo Presidente della Provincia.

5. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal Presidente della Provincia e comunicati al Consiglio provinciale nella prima seduta utile.

Art. 14

(Gruppi Consiliari)

1. Il regolamento del Consiglio provinciale può prevedere l'istituzione di Gruppi consiliari disciplinandone le competenze e le modalità di funzionamento, senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto dei diritti delle minoranze.

Art. 15

(Revisori dei Conti)

1. I Componenti il Collegio dei Revisori, per riferire o essere consultati sulle materie in trattazione, possono essere ammessi alle sedute del Consiglio provinciale.

2. Il Regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio dei Revisori dei Conti nonché i sistemi ed i rapporti di cooperazione tra l'Ufficio stesso, il Consiglio provinciale, i suoi componenti e la struttura di gestione.

Art. 16
(Organi di gestione)

1. Sono Organi di gestione il Direttore Generale, quando esistente, il Segretario Generale, su incarico del Presidente della Provincia e i Dirigenti.
2. Le funzioni direzionali, gestionali ed amministrative dell'Ente nonché l'organizzazione degli uffici e dei servizi sono normate dal Regolamento di organizzazione ai sensi delle vigenti leggi.
3. Il Direttore Generale deve avere caratteristiche di comprovata professionalità, competenza ed esperienza pluriennale, che può essere acquisita anche nel settore privato.
4. Le funzioni di Direttore Generale possono essere affidate, dal Presidente della Provincia, al Segretario Generale.

Art. 17
(Rappresentanza in giudizio)

1. I Dirigenti, nell'esercizio delle funzioni assegnate, rappresentano in giudizio la Provincia.
2. Nei limiti delle materie e degli adempimenti di propria competenza, salvo diverso provvedimento motivato del Presidente della Provincia, i dirigenti hanno il potere di promuovere, resistere e rinunciare alle liti, di conciliare, di transigere e di costituirsi in giudizio conferendo il mandato ad agire al titolare del Servizio Advocatura e Contenzioso.
3. Il titolare del Servizio Advocatura e Contenzioso per comprovati motivi legati all'eccessivo carico di lavoro, alla necessità di acquisire ulteriori elementi di conoscenza e valutazione nonché per ragioni di carattere deontologico, può richiedere che il mandato venga conferito congiuntamente ovvero esclusivamente ad un legale esterno.
4. Nei casi di controversie relative a materie di competenza di altri organi, la rappresentanza in giudizio è attribuita al Presidente della Provincia.

Art. 18
(Segretario Provinciale)

1. Il Segretario Generale della Provincia svolge le funzioni e le attività previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Il Segretario Generale svolge anche le funzioni di consulente giuridico e amministrativo del Consiglio Provinciale e dei singoli Consiglieri nell'esercizio del loro mandato amministrativo con particolare riferimento ai compiti di controllo della legittimità, dell'efficienza, dell'efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente e di verifica della legittimità degli atti. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. In caso d'assenza o d'impedimento del Segretario, o di vacanza del posto, le funzioni vicarie sono assolte dal Vice Segretario.

Art. 19
(Conferenza dei dirigenti)

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dell'Ente e per favorire il lavoro per progetti e programmi, la collaborazione tra gli uffici e la semplificazione delle procedure, i dirigenti operano in sinergia, in conformità al regolamento.

Art. 20
(Ordinamento degli uffici)

1. La Provincia promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio provinciale e nel rispetto delle modalità previste dal regolamento, la copertura dei posti di responsabili di servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato.
4. La responsabilità del personale provinciale è determinata nell'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite; è individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore; si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto nell'esercizio delle proprie funzioni supera tali limiti. L'Ente, nei limiti previsti da leggi e regolamenti, può stipulare polizze assicurative dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni professionali del Segretario provinciale e dei dipendenti.
5. Il personale è organizzato in base ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità; i criteri da utilizzare sono configurati nella contrattazione, nella competenza e nell'uso di una organizzazione non gerarchizzata.
6. I Dirigenti assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
7. La Provincia promuove, quale momento di formazione e qualificazione professionale, l'acquisizione da parte del personale dell'abilitazione all'esercizio della professione; l'iscrizione in albi o collegi è compatibile con la condizione di dipendente provinciale, nei modi e nei limiti previsti dalle norme.

Art. 21
(Gestione dei servizi)

1. Le attività dirette a conseguire obiettivi e scopi di rilevanza territoriale, economica, sociale e di promozione dello sviluppo, compresa la produzione di beni, sono svolte attraverso servizi pubblici istituiti e gestiti ai sensi di legge e secondo le norme stabilite dai regolamenti dell'Ente.
2. La scelta della forma di gestione, per ciascun servizio, deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge, con riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla funzionalità ed economicità del servizio stesso. Inoltre i servizi dovranno essere organizzati in modo da perseguire il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza sull'intero territorio provinciale.
3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme d'informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
4. La gestione dei servizi, comunque attivati, deve essere sottoposta ad un controllo economico che consenta la valutazione preventiva ed il riscontro finale del rapporto ottimale tra servizio reso e risorse economico-finanziarie impiegate.

Art. 22
(Gestione associata delle funzioni e dei servizi)

- 1.La Provincia, in relazione alle attività, alle funzioni, ai servizi che svolge ed agli obiettivi da raggiungere, individua le forme associative e di cooperazione e le dimensioni strumentali e strutturali più appropriate tra quelle previste dalla legge, sviluppando, a questo fine, rapporti con gli Enti locali territoriali nonché con gli Enti e soggetti interessati alla realizzazione di interventi, opere, servizi e programmi.
- 2.Possono essere stipulate, a tali fini, le convenzioni e costituiti i consorzi con le modalità e le forme previste dalla legge.

Art. 23
(Trasparenza dell'Amministrazione Provinciale)

- 1.La Provincia s'impegna ad assicurare la massima trasparenza ed informazione, preventiva e nel corso del procedimento, al fine di rendere concreto ed attivabile il fondamentale diritto alla partecipazione all'attività amministrativa da parte dei cittadini. I cittadini interessati hanno diritto di presentare, singolarmente o attraverso libere associazioni, richieste d'informazione, istanze e proposte ed ottenere copia di documentazione d'ufficio.
- 2.Il Regolamento disciplina, in particolare, le modalità di conoscenza per i cittadini e per gli organismi di partecipazione dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.
- 3.Le modalità per l'esercizio del diritto di istanza, di accesso agli atti dell'Amministrazione e di informazione sullo stato degli atti e procedure sono disciplinate da apposito Regolamento, contenente altresì le determinazioni previste dalla legge.
- 4.I documenti amministrativi della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli per legge espressamente riservati o che siano temporaneamente tali per effetto di motivata attestazione del Presidente della Provincia.
- 5.Il Regolamento stabilirà i criteri per l'individuazione del Dirigente o Funzionario responsabile del procedimento. L'individuazione del responsabile del procedimento dovrà essere tale da consentire al cittadino la sua immediata ed agevole individuazione.
- 6.La Provincia promuove attività rivolte alla tutela del cittadino consumatore.
- 7.Il Regolamento disciplina le modalità di notificazione degli atti di interesse provinciale.
- 8.Le candidature pervenute in occasione delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia sono pubblicate all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 24
(Referendum)

- 1.Su qualsiasi materia di propria competenza il Consiglio provinciale può promuovere un referendum, esteso a tutti i Cittadini elettori della circoscrizione provinciale o limitato, secondo gli ambiti di interesse.
- 2.L'iniziativa propositiva del referendum spetta, solo su materie d'interesse provinciale, anche ad una quota di almeno:
 - a) 2,5% degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni interessati, alla data delle ultime elezioni

provinciali;

b) 1/10 dei Consigli Comunali;

c) 2/5 dei Consiglieri provinciali in carica.

3. La deliberazione consiliare con la quale è promosso il referendum deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri provinciali in carica.

Art. 25

(Modalità e procedure d'iniziativa e d'indizione del referendum)

1. La richiesta di indizione del referendum è preceduta dal deposito presso la Segreteria della Provincia della richiesta di raccolta delle firme necessarie presentata da un comitato promotore, composto da non meno di dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Provincia, con la formulazione esatta del quesito che si intende sottoporre a referendum.

2. Il regolamento stabilisce le procedure da osservare per l'indizione e lo svolgimento dei referendum. Per quelli ad iniziativa degli Elettori o dei Consigli Comunali, il regolamento stabilirà:

a) le modalità, i termini e i limiti entro i quali i promotori debbono raccogliere le firme (su quesiti chiari ed univoci), limiti numerici e temporali dei referendum ammissibili, la prescrizione delle eventuali cauzioni;

b) le modalità attraverso le quali il Consiglio Provinciale valuta i presupposti d'ammissibilità;

c) i termini entro i quali il Presidente della Provincia indice il referendum, le modalità di pubblicizzazione e di svolgimento delle operazioni.

3. L'indizione del referendum consultivo sospende ogni deliberazione riguardante la materia oggetto di consultazione, a meno che non sussistano motivate ragioni di imprescindibile urgenza, positivamente riscontrate dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Non potranno essere indetti referendum in coincidenza con altre operazioni elettorali.

5. La consultazione referendaria è sospesa nel caso in cui il Consiglio Provinciale, con proprio atto amministrativo adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, recepisca e attui gli obiettivi dell'istanza di referendum.

Art. 26

(Esclusione dal referendum)

1. Non possono costituire oggetto di referendum:

a) bilanci, tributi, espropriazioni e appalti;

b) provvedimenti attinenti lo stato giuridico ed economico del personale della Provincia, di Aziende speciali o Istituzioni;

c) regolamenti interni;

d) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze;

e) atti dovuti in forza di legge.

Art. 27

(Difensore Civico)

1. Presso l'Amministrazione Provinciale può essere istituito l'Ufficio del Difensore Civico avente la funzione essenziale di vigilare sull'imparzialità e sulla puntualità dell'Amministrazione Provinciale, a tutela dei cittadini ed in attuazione della legge.

2. Il Difensore Civico relaziona annualmente al Consiglio provinciale sui risultati della propria attività e riferisce allo stesso Consiglio, sia su questioni specifiche che sull'andamento generale, ogni qualvolta gli sia richiesto.

3. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati su espressa indicazione della legge.

4. La Provincia promuove l'istituzione del Difensore Civico presso tutti gli Enti Locali, anche in forma associata; il Difensore Civico provinciale può, previa convenzione formale o assenso del Consiglio Comunale, svolgere le funzioni di Difensore Civico del Comune. In questo caso, le spese per l'espletamento delle funzioni possono essere assunte a carico della Provincia.

5. Il regolamento stabilisce i requisiti soggettivi per la designazione a Difensore Civico, le modalità di nomina, le prerogative e le modalità d'esercizio delle funzioni.

Art. 28 (Regolamenti)

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, la Provincia adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni.

2. Il Consiglio Provinciale approva i regolamenti e le loro modifiche con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri in carica in prima votazione, ovvero con maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, da tenersi in una successiva seduta del Consiglio Provinciale.

3. I regolamenti approvati dal Consiglio provinciale entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo.

4. A tutti i Consiglieri provinciali è consegnata copia dello Statuto.

5. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi, se compatibili, le norme dei vigenti regolamenti fino alla data in vigore dello Statuto.

6. La Provincia garantisce la massima diffusione e conoscenza dei testi regolamentari.

Art. 29 (Modifiche allo Statuto)

1. Per la modifica del presente Statuto si adotta la seguente procedura:

a) presentazione della bozza definitiva, nelle forme fissate dal Consiglio provinciale, all'Assemblea dei Sindaci;

b) l'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge le proposte di modifica con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Art. 30 (Norme transitorie e finali)

1. Il Consiglio Provinciale adegua gli atti regolamentari previsti nel presente Statuto.

INDICE

Art. 1	Finalità generali	Pag.	2
Art. 2	Sede – Gonfalone	Pag.	2
Art. 3	Attribuzioni	Pag.	3
Art. 4	Cooperazione, collaborazione e assistenza tecnico amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni	Pag.	3
Art. 5	Programmazione e pianificazione	Pag.	4
Art. 6	Organi	Pag.	4
Art. 7	Consiglio provinciale	Pag.	4
Art. 8	Consiglieri provinciali	Pag.	5
Art. 9	Adunanze consiliari	Pag.	6
Art. 10	Assemblea dei Sindaci	Pag.	6
Art. 11	Commissioni Consultive	Pag.	7
Art. 12	Presidente della Provincia	Pag.	7
Art. 13	Vice Presidente della Provincia e Consiglieri provinciali delegati	Pag.	8
Art. 14	Gruppi consiliari	Pag.	8
Art. 15	Revisori dei Conti	Pag.	8
Art. 16	Organi di gestione	Pag.	9
Art. 17	Rappresentanza in giudizio	Pag.	9
Art. 18	Segretario Provinciale	Pag.	9
Art. 19	Conferenza dei dirigenti	Pag.	9
Art. 20	Ordinamento degli uffici	Pag.	10
Art. 21	Gestione dei servizi	Pag.	10
Art. 22	Gestione associata delle funzioni e dei servizi	Pag.	11

Art. 23	Trasparenza dell'Amministrazione Provinciale	Pag.	11
Art. 24	Referendum	Pag.	11
Art. 25	Modalità e procedure d'iniziativa e d'indizione del referendum	Pag.	12
Art. 26	Esclusione del referendum	Pag.	12
Art. 27	Difensore Civico	Pag.	12
Art. 28	Regolamenti	Pag.	13
Art. 29	Modifiche allo Statuto	Pag.	13
Art. 30	Norme transitorie e finali	Pag.	13